

Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

N. R.G. VG 1797/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B  
VERBALE DEL PROCEDIMENTO EX ART.2409 CC

Oggi **29.9.2016** alle ore 12.25 innanzi al Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. ANGELO MAMBRIANI	Giudice
dott. ANTONIETTA RICCI	Giudice

sono comparsi:

- personalmente il ricorrente ANDREA ASCANI ORSINI, con gli avvocati SARTORI e TREVISIOL;
- personalmente MARCO TACCANI GILARDONI, con gli avvocati BIELLA e COLONNETTI;
- personalmente i resistenti attuali membri del Cda, MARIA CRISTINA GILARDONI, SALVATORE CAPODIFERRO, VELIA SCOLA, ROBERTO CASTELLI e ROBERTO MULARGIA, con gli avvocati REMO DANOVÌ e MICALE;
- personalmente i resistenti sindaci ANDREA MARIA VENTURINI e PAOLO ORIGGI, con gli avvocati BREVIGLIERI e BOSCO.

Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dottori FEDERICO CRISCUOLI e MARTA SCAPICCHIO.

La difesa del ricorrente:

- ribadisce che non sono state affatto abbandonate le deduzioni di irregolarità contenute nel ricorso in riferimento a vari episodi specifici;
- quanto alla relazione del Cda nella nuova composizione (all. 52 e 53 alla nota di deposito del 20.9.2016 avversaria) rileva che da tale relazione si evidenziano numerose criticità tutt'ora presenti e ciò tanto più dal confronto tra tale relazione e quella del collegio sindacale già in atti, in particolare emergendo:
  - la perdita di ulteriori 8 figure di dipendenti tra i quali 3 tecnici;
  - la considerazione di irrilevanza del controllo di gestione, posizione per la quale non si è pervenuti ad alcuna assunzione e che è tutt'ora vacante;
  - l'assunzione da parte della Presidente del Cda anche della funzione di responsabile del settore legale con ulteriore accentramento;
  - l'ufficio commerciale è passato da 9 persone a 6 più 2 dei quali uno, secondo le notizie giornalistiche, dimessosi dopo un quarto d'ora;
  - la ricerca e sviluppo è passata da 41 a 38;
  - la produzione da 43 a 42;
  - il servizio di assistenza tecnica è composto da solo 5 persone, di cui 2 in malattia;
  - sono venuti meno 3 tecnici esterni;

pagina 1 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 75635



Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

- l'ufficio acquisti ha un solo responsabile, assunto il 15.9.2016 e che dovrebbe prendere servizio il 3.10;
- le lettere di assunzione prodotte insieme alla relazione riguardano tutte contratto a tempo determinato di un anno con un periodo di prova di 3 o 6 mesi e con previsione di recesso *ad nutum* per entrambe le parti;
- ribadisce quindi la richiesta di cui al ricorso quanto all'ispezione della società, in particolare onde avere conferma della continua emorragia di personale della quale sono stati forniti anche indizi attraverso notizie di stampa, nonché la richiesta di revoca in ogni caso degli amministratori e dei sindaci in carica;
- richiama in particolare quanto esposto nel ricorso in riferimento alle irregolarità concernenti i compensi degli amministratori, anche in relazione alla mancanza al riguardo del parere del collegio sindacale, nonché in riferimento alla mancata appostazione di fondo rischi in relazione al contenzioso con l'INPS, appostazione contenuta solo nel bilancio 2015 e per la cifra, comunque non adeguata, di euro 500.000,00;
- conclusivamente sottolinea che solo a seguito della presente iniziativa vi siano state iniziative di regolarizzazione da parte dell'organo gestorio.

La difesa di MARCO TACCANI GILARDONI, in riferimento a quanto contenuto nel doc. 51 su proprio incarico di consulenza, precisa che si tratterebbe di un incarico relativo alla rappresentanza della società in occasione di eventi internazionali comportante un impegno annuale di circa 15 giorni. Il dott. MARCO TACCANI GILARDONI ribadisce quanto già dichiarato nel verbale del 6.5.2016.

La difesa dei membri del Cda resistenti:

- eccepisce l'inammissibilità delle produzioni giornalistiche da ultimo eseguite dal ricorrente trattandosi in sostanza di memorie non autorizzate;
- ribadisce la irrilevanza ex art. 2409 cc delle deduzioni avversarie relative alle dinamiche gestorie, in particolare l'azienda avendo avuto negli ultimi anni un andamento del tutto positivo e non essendo mai ricorso né alla cassa integrazione né a licenziamenti collettivi, le vicende relative ai licenziamenti per la maggior parte essendo sfociate in pronunce favorevoli all'azienda e il procedimento penale riguardando solo le denunce di tre persone;
- richiama le risultanze di cui al bilancio al 31.12.2015 riportanti un utile assai superiore rispetto a quello dell'anno precedente dovendosi poi considerare quanto alle altre voci l'incidenza della crisi economica generale;
- richiama inoltre la intervenuta integrazione del Cda con persone dotate di professionalità rilevante, in particolare l'ing. CASTELLI essendosi occupato di relazioni con le rappresentanze sindacali e con le istituzioni, e comunque il Cda avendo provveduto alle attività e alla relazione di cui al verbale d'udienza dell'8.7.2016;
- quanto al controllo qualità precisa che è stata assunta il 26.9.2016 una ulteriore figura di rappresentante amministrativo che affiancherà gli altri dipendenti;
- quanto alle ulteriori singole irregolarità contenute nel ricorso originario richiama le difese precedenti.

L'ing. CASTELLI dichiara di essersi dimesso dall'incarico gestorio che egli svolgeva nella SRL citata da controparte, la quale peraltro non aveva rapporti diretti con la GILARDONI SPA. Quanto alle interlocuzioni istituzionali dichiara di avere avuto un incontro con il Prefetto nel luglio scorso nel corso del quale ha rappresentato la situazione florida della GILARDONI e di aver avuto, sempre nel luglio, un incontro anche con il Sindaco di Mandello il quale pure ha preso atto di quanto illustratogli, nonché

pagina 2 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 75626



Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

con le rappresentanze sindacali. Si è trattato di un incontro di normale dialettica sindacale, si era fissato un incontro per il 6 settembre, che è stato rinviato per l'impossibilità di elaborare i dati richiesti dal sindacato, dato il sopraggiungere nel mese di agosto di numerosi ordini. Precisa che si è poi deciso di sospendere l'interlocuzione con i sindacati in attesa dell'esito del presente procedimento. Quanto al controllo di gestione riferisce che, data la centralità di questa funzione, si tratta di delega affidata direttamente alla Presidente del cda, secondo una modalità organizzativa che ricorre frequentemente in molte aziende.

Gli altri membri del Cda resistenti di chiarano di non avere nulla da aggiungere.

La difesa dei sindaci resistenti si riporta alle memorie già depositate, in particolare richiamando il doc. 10 allegato alla memoria e sottolineando che non vi sono mai state impugnazioni di bilancio. A seguito della partecipazione alle riunioni del Cda, i sindaci possono riferire che il Cda nella sua composizione integrata si sta adoperando per garantire un idoneo assetto gestorio.

I sindaci presenti confermano quanto ora esposto dal loro difensore.

il Tribunale

si riserva di provvedere sul ricorso.

Il Presidente

*Elena Riva Crugnola*

Successivamente,

il Tribunale

come sopra composto,

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

OSSERVA

Il presente **procedimento ex art.2409 cc** trae origine dal ricorso depositato il 23.2.2016 dall'ing. **ANDREA ASCANI ORSINI**,

- o quale titolare del 45% delle azioni della SPA GILARDONI, società operante in Mandello del Lario nel mercato delle apparecchiature a raggi X e ad ultrasuoni,
- o azioni per il restante 65% di proprietà della SPA GILMA, della quale è unica socia la dr. MARIA CRISTINA GILARDONI,
- o zia dell'ASCANI e Presidente -sia al momento del deposito del ricorso sia attualmente- del Cda della SPA GILARDONI con delega di poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione,
- o Cda fino al gennaio 2016 composto anche:
  - da MARCO TACCANI GILARDONI, figlio di MARIA CRISTINA GILARDONI, poi dimessosi con comunicazione inviata il 29.1.2016, *"una volta compreso che ogni sforzo di trovare le soluzioni alle problematiche... non portava ad alcun risultato"* (cfr. memoria TACCANI, p.5)
  - nonché dall'avv. SALVATORE CAPODIFERRO e da VELIA SCOLA,

e poi integrato, con delibera assunta nelle more del procedimento il 28.6.2016, con la nomina dell'ing. ROBERTO CASTELLI e dell'avv. ROBERTO MULARGIA,

pagina 3 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76626



Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

- o i componenti del Collegio sindacale essendo rimasti invariati nel corso del procedimento nelle persone del rag. FRANCESCO MOSSA, del dr. ANDREA VENTURINI e del rag. PAOLO ORIGGI.

Il ricorrente ha in particolare denunciato,

- o oltre a una serie di specifiche irregolarità a suo dire produttive di danno per la spa e riguardanti in particolare:
  - la indebita attribuzione ai membri del Cda di compensi ulteriori rispetto a quelli deliberati in via assembleare (cfr. pagg. 7/10 ricorso),
  - l'omissione nei bilanci di esercizio di appostazioni relative a accantonamenti doverosi rispetto a rilevanti contenziosi in essere con l'INPS e con vari lavoratori e la indicazione nel bilancio di esercizio 2014 della posta per rimanenze per euro 15.231.638,00 presentante elementi di incongruità rispetto all'attività "per commesse" della società (cfr. pagg. 11/13 ricorso), con le relative conseguenze in termini di stabilità patrimoniale economica e finanziaria della società,
  - l'omissione di iscrizioni obbligatorie quanto alla soggezione di GILARDONI SPA alla direzione e coordinamento di GILMA SPA (cfr. pagg. 23/25 ricorso), l'omissione di adempimenti tributari relativi a beni immobili (cfr. pagg. 25/26 ricorso), l'omessa adozione dei modelli di organizzazione ex dlgs n.231/2011 (cfr. pagg. 26/27 ricorso),
  - l'indebito procedimento seguito per l'approvazione del bilancio al 31.12.2014 (cfr. pagg. 28/30 ricorso),

una complessiva "involuzione della struttura della governance societaria" nel senso del "deterioramento del sistema gestionale" della spa, deterioramento già oggetto anche di specifica denuncia ex art.2408 cc al Collegio sindacale inoltrata il 7.1.2016 (cfr. doc.5) e:

- a dire del ricorrente, causato in particolare dal "monocratico esercizio da parte di MARIA CRISTINA GILARDONI di un potere indifferente a temperamenti, contrappesi, obblighi informativi e di trasparenza" (cfr. pagg. 3 e ss ricorso),
  - o come denotato in particolare dalla corrispondenza interna attinente al malfunzionamento del Cda proveniente dal TACCANI (cfr. pagg. 14/17 ricorso),
- e al quale sarebbe anche riconducibile il trend declinante dell'azienda sociale, il cui valore di produzione, pur in una situazione di mercato specifico in costante espansione, è passato da euro 44.608.839 nel 2012 ad euro 29.020.805 nel 2014,
  - o con diminuzione del personale da 215 unità a fine anno 2014 a circa 175 alla data del ricorso, anche in dipendenza di significative defezioni del personale qualificato,
  - o e con grave insoddisfazione di clienti e fornitori, i cui reclami sarebbero da ricondurre alla vera e propria "dissoluzione gestionale della società" (cfr. pagg.17/22 ricorso),

chiedendo quindi l'adozione dei necessari provvedimenti provvisori e, in ogni caso, la revoca degli amministratori e, se del caso, anche dei sindaci, con nomina di amministratore giudiziario.

L'iniziativa dell'ASCANI è stata contrastata:

- sia dai membri del Cda in carica all'epoca della notifica del ricorso, MARIA CRISTINA GILARDONI, CAPODIFERRO e SCOLA, i quali hanno replicato agli addebiti relativi ai singoli episodi denunciati dal ricorrente negandone ogni rilevanza (cfr. pagg. 11/26, 32/44 memoria) e, quanto alla complessiva situazione organizzativa della spa,

pagina 4 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626



Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

- richiamando il significativo ruolo di MARIA CRISTINA GILARDONI nel risanamento della società dopo il grave periodo di crisi 1993/1996 (cfr. pagg. 4/7 memoria),
  - sottolineando la chiusura del bilancio al 31.12.2014 in utile, nonostante la crisi economica mondiale iniziata nel 2008/2009 (cfr. pag.10 memoria),
  - nonché contestando la sindacabilità *ex post* di decisioni e condotte gestorie, sul presupposto che *“il merito dell’operato del management aziendale non può costituire oggetto del controllo giudiziario ex art.2409 cc”* (cfr. pagg.26/28 memoria),
  - in ogni caso non essendo configurabile né alcuna precisa violazione del principio di collegialità nel funzionamento del cda né alcuna abnorme diminuzione del personale,
    - tale diminuzione essendo dipesa da licenziamenti per giusta causa in gran parte confermati dal giudice del lavoro nonché da *“dimissioni volontarie o cessazione di rapporto tenuto conto delle necessità organizzative aziendali”*,
- né una situazione di particolare tensione con i fornitori ed i clienti, le cui contestazioni - riferibili a un limitato numero di soggetti- sono state fronteggiate adeguatamente dal *management* aziendale (cfr. pagg. 28/32 memoria);

➤ sia dai **componenti il Collegio sindacale**, i quali:

- hanno riferito di aver presentato la propria relazione sulla denuncia ex art.2408 cc nell’assemblea del 22.3.2016 (cfr. doc.7);
- hanno anch’essi negato la rilevanza dei vari episodi di irregolarità illustrati dal ricorrente (cfr. pagg. 8/21, 24/31 memoria), in particolare sottolineando la raccomandazione contenuta nella loro relazione ex art.2408 cc circa la necessità di inserimento -ma solo a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2015 dato il concreto andamento della vicenda- di un fondo rischi relativo alla vertenza con l’INPS;
- hanno affermato la non sindacabilità delle scelte gestorie, precisando comunque di aver rilevato nella loro relazione ex art.2408 cc *“la riduzione dell’organico, che ha riguardato tutti i settori di operatività della società e la prolungata fase di avvicendamento dei responsabili del settore amministrativo nella continua ricerca di personale qualificato”* (cfr. pagg. 21/24 memoria).

Quanto a **MARCO TACCANI GILARDONI**, costui si è costituito nel presente procedimento:

- *in primis* rilevando la propria carenza di legittimazione passiva, date le **dimissioni dal Cda della spa efficaci dal 2.2.2016** delle quali si è già detto sopra, precedute dalle dimissioni quale dipendente della società con funzioni di *Managing Director*, presentate il 30.9.2015 ed efficaci, stante il periodo di preavviso, dal 31.1.2016,
- e inoltre confermando *“la propria assoluta disponibilità a mettere nuovamente a disposizione della società le proprie competenze professionali al fine di individuare le migliori soluzioni per superare ogni conflitto in essere che pregiudichi l’interesse sociale”* (cfr. pag.6 memoria),
- nel merito contestando la rilevanza degli addebiti specifici mossi dal ricorrente (cfr. pagg. 8/14, 16/19 memoria) e quanto alle scelte gestorie complessive illustrando la propria posizione come quella di *“una voce fuori dal coro”* all’interno del Cda, a differenza del cugino ricorrente, sempre in diretto contatto con la Presidente del Cda quale dirigente addetto al settore Ricerca e sviluppo, qualità e produzione (cfr. pagg. 14/15 memoria).

All’**udienza del 6.5.2016** le parti hanno così precisato le proprie posizioni:

pagina 5 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626



Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

*“La difesa del ricorrente dichiara di aver preso atto delle avvenute dimissioni di MARCO TACCANI GILARDONI dal Cda della SPA e conseguentemente non rivolge alcuna richiesta relativa alla posizione dello stesso, precisando che al momento del deposito del ricorso le dimissioni non erano ancora state iscritte nel Registro delle imprese.*

*Su richiesta di chiarimenti del Tribunale l'avv. DANOVÌ ribadisce che i licenziamenti disciplinari posti in essere per vari motivi sono stati oggetto di contenzioso che ha visto la SPA vittoriosa in oltre 20 casi e soccombente in secondo grado solo in 2 per i quali è pendente ricorso in Cassazione. Esibisce le relative 38 sentenze, delle quali si riserva il deposito telematico. Quanto all'attuale adeguatezza della situazione del personale sottolinea come l'impresa sociale sia del tutto funzionante e produttiva e quindi non sussista alcuna situazione di irregolarità.*

*La sig.ra MARIA CRISTINA GILARDONI dichiara che la parte commerciale è tutt'ora seguita direttamente da lei e che l'uscita dall'impresa in particolare del ricorrente e di MARCO TACCANI GILARDONI non ha prodotto inconvenienti trattandosi di figure di coordinatori e non di dirigenti in senso proprio. Sottolinea come alla diminuzione di fatturato deve necessariamente accompagnarsi una diminuzione degli addetti.*

*L'avv. CAPODIFERRO, quale membro del Cda, conferma che il livello dirigenziale non presenta problematiche particolari, come confermato dall'andamento economico patrimoniale della società risultante dalla bozza di bilancio al 31.12.2015 che presenta un calo di fatturato del 5,78% ma fa emergere un MOL del 6,50% aumentato rispetto al 3,55% dell'anno precedente mentre l'utile prima delle imposte è pari al 4,78% contro il 2,28% dell'anno precedente; anche il cash flow è in aumento dal 5,76% dell'anno precedente al 9,51%.*

*La rag. SCOLA, quale membro del Cda, conferma quanto dichiarato testè dall'avv. CAPODIFERRO.*

*La sig.ra MARIA CRISTINA GILARDONI rileva che la conflittualità sindacale può essere stata originata anche dalla diminuzione delle iscrizioni al sindacato.*

*L'avv. BREVIGLIERI, quale difensore dei sindaci, si riserva il deposito telematico del verbale dell'ultima riunione del collegio sindacale del 30.3.2016, nel quale si dà atto dell'intervenuta sostituzione parziale di figure dirigenziali con ricorso a soluzioni negoziali più flessibili.*

*I sindaci presenti dichiarano che non risultano indici di inquietudine circa la continuità aziendale, data in particolare la situazione patrimoniale e finanziaria della SPA di per sé positiva, mentre le criticità a livello economico sembrano essere state in parte ovviate, dati i risultati di cui alla bozza di bilancio.*

*La difesa di MARCO TACCANI GILARDONI si riporta alla memoria depositata.*

*Il dott. MARCO TACCANI GILARDONI ribadisce le preoccupazioni rispetto al futuro dell'impresa, nella quale a suo parere è necessaria una costruzione del futuro assetto dirigenziale. Aggiunge che attualmente l'azienda non sta sfruttando la positiva situazione di mercato e che il futuro dell'azienda è nelle mani dei soci. Al riguardo egli è personalmente disponibile a dare ogni contributo manageriale che gli venga richiesto ove le condizioni siano chiarite quanto a poteri e competenze.*

*La difesa del ricorrente ribadisce che la situazione dirigenziale non si presenta attualmente adeguata.*

*Il dott. ANDREA ASCANI ORSINI precisa al riguardo che attualmente vi sono 7 posizioni fondamentali scoperte, in particolare non vi è più un soggetto responsabile del controllo qualità e del sistema qualità, non vi è più il responsabile del controllo di gestione e si è fatto ricorso a figure interne per altri snodi fondamentali, peraltro senza considerare la necessaria competenza in particolare quanto alla conoscenza della lingua inglese per il commerciale e quanto alla conoscenza del sistema da parte della persona posta a capo dall'ufficio acquisti e prelevata da un altro ufficio. Precisa che*

pagina 6 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626



Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

attualmente il sig. GIOVANNI FABRIS segue una serie di funzioni fondamentali quali la programmazione dei tecnici esterni (circa una trentina), le offerte per i ricambi e contratti di manutenzione, le offerte per il settore medicale, e inoltre ha il compito di seguire per tutti i suoi aspetti il rapporto con il cliente PHILIPS rilevantisimo in quanto generante un fatturato di circa 6 milioni di euro. Precisa che il FABRIS è dimissionario ed è stato di recente affiancato da un "vice", LUIGI PAREA, privo di adeguate competenze. Aggiunge che l'incaricato della programmazione della produzione, PANZERI, si è dimesso qualche mese fa e non è stata sostituito a quanto gli risulta, con ovvie conseguenze quanto al controllo dei materiali necessari per la produzione.

La sig.ra MARIA CRISTINA GILARDONI dichiara che, allo stato, è in corso la valutazione di 21 persone che hanno presentato il curriculum vitae in relazione a varie posizioni; si riserva ogni precisazione quanto alle dichiarazioni di cui sopra del ricorrente, anticipando che l'ing. PAREA è dotato di adeguate competenze.”.

Assegnato quindi dal Tribunale in tale udienza termine ai Sindaci per il deposito di “*apposita relazione sull'attuale organigramma aziendale con specifico riferimento all'adeguatezza dello stesso per competenze e per numero quanto alle varie aree di funzionamento dell'impresa sociale*” nonché vari termini alle parti:

- il ricorrente con nota del 3.5.2016 ha prodotto documentazione riguardante sia il procedimento penale pendente avanti la Procura di Lecco per il reato di maltrattamenti a seguito di denunce sporte da dipendenti della spa nei suoi confronti nonché nei confronti di MARIA CRISTINA GILARDONI e di ROBERTO REDAELLI, sia l'intervento della Prefettura di Lecco nella vicenda, sia notizie giornalistiche sulle tensioni in atto nell'azienda;
- la difesa dei membri del Cda ha depositato il 19.5.2016 la documentazione relativa alle controversie di lavoro seguite ad alcuni dei licenziamenti intimati dall'azienda;
- il Collegio sindacale ha depositato il 10.6.2016 la relazione richiesta dal Tribunale;
- MARCO TACCANI GILARDONI ha depositato il 30.6.2016 memoria nella quale ha sottolineato la rilevanza della spa nel mercato della sicurezza e della biomedicina, affermando che la continuità aziendale sarebbe “*oggi gravemente pregiudicata dall'assenza di personale qualificato o comunque adeguato alle esigenze*” dell'azienda e richiamando al riguardo anche le notizie giornalistiche relative allo sciopero indetto dai lavoratori il 27.5.2016 quanto alle modalità di conduzione dell'azienda;
- il ricorrente ha depositato l'1.7.2016 proprie note, nelle quali:
  - ha sottolineato come dalla relazione dei sindaci risulti la “*vacanza*” delle figure responsabili di settori fondamentali (cfr. pagg. 5/6 note);
  - ha descritto la situazione organizzativa dell'azienda come “*ormai giunta al collasso*”, richiamando al riguardo quanto evidenziato nell'incontro svoltosi il 5 aprile 2016 presso la Prefettura di Lecco e quanto esposto al Prefetto dal Sindaco di Mandello sul Lario il 16.6.2016 (cfr. doc.1 allegato alle note);
- la difesa dei membri del Cda ha depositato l'1.7.2016 proprie note nelle quali ha dato atto della approvazione del bilancio al 31.12.2015 da parte dell'assemblea del 28.6.2016, nella quale si è anche deliberata la nomina di un nuovo Cda, integrato dai due nuovi membri di cui si è detto sopra, sottolineando come anche i dati del bilancio 2015 presentino risultati ed indici positivi.

Alla successiva **udienza dell'8.7.2016** le parti hanno così precisato le proprie posizioni:

“*Su richiesta del Tribunale alla difesa di parte ricorrente di prendere posizione quanto alla intervenuta nomina, con delibera del 28.6.2016, di ulteriori due componenti del Cda della SPA, la*

pagina 7 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 75626



Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

*difesa del ricorrente dichiara che l'operazione di ampliamento della composizione del Cda non pare possa ovviare alla gestione sostanzialmente "monocratica" dello stesso, data la concentrazione di poteri in capo al presidente e quindi insiste per la revoca dell'intero organo riportandosi alle note autorizzate depositate il giorno 1 luglio 2016. Sottolinea che i due nuovi membri del Cda sono già legati da rapporti con la SPA GILARDONI, l'avv. MULARGIA avendo già assistito la società come professionista e l'ing. CASTELLI essendo presidente del Cda della SRL NOVICON la quale ha rapporti commerciali con la GILARDONI SPA.*

*Il Tribunale rileva che, alla luce delle conclusioni di cui sopra, è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due amministratori da ultimo nominati.*

*La difesa del ricorrente rileva al riguardo che costoro, essendo stati nominati da pochi giorni, nulla possono riferire quanto all'andamento della società da un lato e d'altro lato verrebbero revocati non in riferimento alla loro condotta ma in riferimento alla complessiva situazione della società precedente alla loro nomina, cosicché non pare necessaria la integrazione del contraddittorio nei loro confronti.*

*L'avv. DANOVI sottolinea che è indispensabile l'integrazione del contraddittorio, in particolare in riferimento alle censure oggi attuali relative alla complessiva organizzazione aziendale, sulla quale i nuovi amministratori potranno comunque incidere. Sottolinea di aver potuto prendere visione solo in data 6.7.2016 (presumibilmente per inconvenienti nell'accettazione da parte della cancelleria) degli allegati alle note autorizzate del ricorrente che risultano depositate l'1.7.2016 ma che ancora in data 5.7.2016 non erano accessibili alla controparte; che tra tali allegati figura quale doc. I una relazione del Sindaco e di funzionari sindacali datata 16.6.2016 e indirizzata al Prefetto e per conoscenza al ricorrente e al dott. MARCO TACCANI contenente affermazioni gravissime cui l'azienda intende replicare anche con contatti diretti con il Prefetto.*

*La difesa dei sindaci insiste anch'essa per la necessità di integrazione del contraddittorio e inoltre chiede termine per esaminare gli allegati alle note autorizzate del ricorrente che fino ad oggi non erano disponibili per la consultazione nella consolle avvocati.*

*La difesa di MARCO TACCANI ribadisce che il proprio assistito è ormai estraneo al dibattito di cui al presente procedimento; non prende quindi posizione sulla richiesta di integrazione del contraddittorio; sottolinea peraltro l'urgenza di interventi segnalata da più parti come risulta dalle produzioni allegata alla propria memoria autorizzata."*

**Il Tribunale ha quindi così provveduto:**

*"ritenuto che, a seguito dell'ampliamento del Cda e della conseguente formulazione della richiesta del ricorrente, risulta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due nuovi membri del Cda, avv. ROBERTO MULARGIA e ing. ROBERTO CASTELLI;*

*considerato che appare inoltre opportuno assegnare termine al consiglio di amministrazione, nell'attuale composizione, perché riferisca al Tribunale quanto ai provvedimenti adottati per ovviare alla situazione di attuale carenza quanto alle figure apicali dell'organigramma della SPA, situazione che emerge in particolare dalla relazione del collegio sindacale datata 8.6.2016 quanto alle strutture deputate rispettivamente:*

- *alla ricerca e sviluppo e qualità cui attualmente è preposto un "anziano ingegnere" in via provvisoria;*
- *al servizio di assistenza tecnica SAT per il quale la relazione non indica la presenza di un responsabile (cfr. pag. 5);*
- *all'ufficio acquisti e gestione materiali per il quale la figura del responsabile, secondo la relazione, risulta vacante;*

pagina 8 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 72626





Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

- all'ufficio commerciale per il quale la relazione non indica la presenza di un responsabile (cfr. pagg. 6-7);
- al controllo di gestione per il quale la figura del responsabile, secondo la relazione, risulta vacante;
- al controllo qualità per il quale la figura del responsabile, secondo la relazione, risulta vacante;

specificando ogni elemento utile volto a evidenziare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate con particolare riferimento alle competenze professionali degli addetti e alla distribuzione dei compiti e delle responsabilità di ogni settore dell'organigramma;”, assegnando i relativi termini alle parti, in relazione ai quali:

- i **nuovi membri del Cda CASTELLI e MULARGIA** si sono costituiti con memoria depositata il 27.7.2016, contrastando le prospettazioni del ricorrente sia quanto ai singoli episodi denunciati (cfr. pagg. 12/14 memoria) sia quanto alla complessiva situazione organizzativa dell'impresa, a loro dire caratterizzata da un trend economico/finanziario del tutto positivo ricavabile da un complessivo esame degli indici di bilancio così come da un organico adeguato e in via di completamento quanto alle posizioni vacanti (cfr. pagg. 12/14 memoria), sottolineando in ogni caso la valenza risolutiva del loro ingresso nel Cda (cfr. pagg. 17/18 memoria);
- la difesa di tutti i componenti del Cda ha poi depositato il 20.9.2016 il verbale del Cda 16.9.2016, recante approvazione della relazione predisposta dal Presidente del Cda MARIA CRISTINA GILARDONI in riferimento a quanto disposto dal Tribunale, nonché tale relazione e la connessa analisi dell'organigramma aziendale oltre a una serie di relativi allegati;
- la difesa del ricorrente ha depositato il 27 e il 28.9.2016 ulteriori articoli di stampa sulle vicende della GILARDONI spa, da ultimo comparsi anche su quotidiani nazionali.

Su tali ultime risultanze le difese hanno poi svolto le loro considerazioni nell'**udienza del 29.9.2016**, il cui verbale è sopra steso.

All'esito di tale ampio contraddittorio reputa il Tribunale che il complessivo materiale processuale dia conto di una situazione di **complessivo disagio organizzativo dell'impresa sociale ancora attuale e di per sé apprezzabile in termini di negligenza dell'organo gestorio, la cui rilevanza e gravità** -in particolare in termini di pregiudizievole dispersione del “capitale umano” dell'impresa sociale- impone l'immediata adozione ex art.2409 cc della risolutiva misura della **revoca dell'organo amministrativo** della GILARDONI SPA e la nomina di un amministratore giudiziario al fine di riportare l'azienda sociale in condizioni di operatività adeguata.

Al riguardo va in primo luogo considerato, quanto alla situazione della società al momento del deposito del ricorso e nella primavera successiva, che la crisi organizzativa denunciata dal ricorrente risulta delineata.

- oltre che dalle significative risultanze documentali relative all'esautoramento dell'Ad MARCO TACCANI GILARDONI -in particolare ad opera della madre, Presidente del Cda- dai flussi informativi interni e dalle scelte organizzative di sua specifica competenza (cfr. la corrispondenza per email prodotta dal ricorrente sub 13 in allegato al ricorso) nonché dalla stessa motivazione delle dimissioni del TACCANI dal Cda e dalla posizione di *Managing Director*,
- dalle non smentite indicazioni del ricorrente quanto alla imponente “emorragia” del personale, in particolare apicale, emorragia:

pagina 9 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76626





Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

- le cui dimensioni rilevanti sono state poi confermate in generale dalla relazione 2.3.2016 del Collegio sindacale ex art.2408 cc (cfr. p.9 doc.7 prodotto dalla difesa del Collegio, ove si specifica che il numero complessivo dei dipendenti è passato da 209 al 31.12.2012 a 162 + 2 interinali al 31.12.2015 e si rimarca “la riduzione dell’organico, che ha riguardato tutti i settori di operatività della società, e la prolungata fase di avvicendamento dei responsabili del settore amministrativo nella continua ricerca di personale qualificato”),
- e le cui conseguenze quanto alla persistente scopertura di posizioni fondamentali sono state illustrate dal ricorrente nell’udienza del 6.5.2016 (cfr. verbale sopra riportato), in termini che sono stati poi in gran parte confermati dalla relazione depositata dai Sindaci il 10.6.2016 (cfr. la motivazione dell’ordinanza del Tribunale 8.7.2016 sopra riportata);
- dalle vicende di cui al contenzioso lavoristico (cfr. sub doc.43 prodotto dai componenti del Cda resistenti con la nota 19.5.2016 nonché doc.50), dalle quali emerge -al di là dell’esito delle singole controversie- la ricorrenza di:
  - contestazioni disciplinari irrogate in riferimento ad assenze per malattia (cfr. docc. 43/2, 43/15, 43/42),
  - così come di soluzioni organizzative prevedenti la destinazione del personale a compiti diversi da quelli abituali per esigenze interne (cfr. docc. 43/3 43/4, 43/6<sup>1</sup>, 50) ovvero fondate sull’accentramento in capo a un solo dipendente di mansioni in precedenza affidate ad un gruppo di persone (cfr. doc.43/33<sup>2</sup>),
  - nonché di accordi informali per la prestazione di lavoro fuori dagli orari contrattuali *part-time* (cfr. docc. 43/19, 43/21<sup>3</sup>),

ricorrenza che:

<sup>1</sup> Dalla lettura del provvedimento del Tribunale di Milano, sezione lavoro, 30.5.2014 prodotto sub doc.43/6, emergono in particolare significative conferme sia quanto alle carenze dell’organigramma aziendale sia quanto al carattere non sereno delle relazioni interne,

- in particolare il teste GUIDO DERFLINGHER avendo deposto: *“BALLABIO gestiva in modo esclusivo la responsabilità del gestionale aziendale che copriva tutti gli ambiti lavorativi dell’azienda (fatturazione, bollettazione, magazzino, gestione merci ecc) per il tramite del programma AS 400; io non ero in grado di utilizzare tale programma così come il collega BELLUSCHI; è quindi successo che la mattina dell’11 giugno io e BELLUSCHI abbiamo iniziato le nostre ordinarie mansioni (che concernono pc, posta e gestione server); l’ufficio del personale ci disse che la mattina BALLABIO non sarebbe venuto se non il pomeriggio, salvo che da quel momento non l’abbiamo più visto in ufficio; quanto all’ambito AS 400 io e BELLUSCHI il primo giorno non abbiamo fatto nulla; i giorni successivi abbiamo lasciato le nostre mansioni per cercare di capire e interpretare le operazioni sull’AS 400; l’operazione è stata lunga, laboriosa e dispendiosa, tant’è che abbiamo dovuto chiamare una azienda esterna”*,
- e la teste CHIARA MAGNI avendo deposto: *“i rapporti tra BALLABIO e la società si erano ammorzati dal mese precedente; era successo che la presidente aveva insultato BALLABIO davanti a tutti, se non erro lo offese in maniera pesante anche in mia presenza e davanti a tutto l’ufficio...”*.

<sup>2</sup> Dalla lettura della sentenza 6.6.2015 del Tribunale di Lecco prodotta sub doc.43/33 emerge che: *“il ricorrente deduce poi nel complesso, con riferimento a tutte le contestazioni, una situazione generale del proprio ufficio, secondo cui a partire dal 2013 la composizione mutò radicalmente, in quanto a seguito di trasferimento in altro ufficio del collega PROSERPIO, e di assenze per malattia e poi per licenziamento della collega VENIER, egli, in particolare da settembre, si ritrovò l’unico lavoratore in forza nell’ufficio, ed investito di tutte le aree di competenza, per cui era in palese difficoltà lavorativa; tali fatti risultano confermati dai testi LAVELLI, PELUSO e BROCCO”*.

<sup>3</sup> Dalla lettura della sentenza 4.11.2015 della Corte d’appello di Milano prodotta sub doc.43/21 emerge in particolare la articolata valutazione della Corte -in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco- quanto alla non addebitabilità alla lavoratrice licenziata di episodio di disservizio nei rapporti con la clientela, episodio secondo la Corte riferibile invece alle *“carenze di coordinamento delle funzioni amministrative imputabili all’intera organizzazione aziendale”*.



Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

- o da un lato conferma le notizie giornalistiche prodotte dal ricorrente in ordine allo stato di tensione tra l'azienda e il personale in dipendenza delle modalità organizzative adottate,
- o avvalorando anche la contestazione del reato di maltrattamenti<sup>4</sup> di cui alla informazione di garanzia pure prodotta dal ricorrente (cfr. doc.1 allegato alla nota di deposito 3.5.2016),
- o ma, soprattutto, denota modalità organizzative per così dire continuamente "precarie" volte a tamponare le esigenze dell'impresa attraverso il ricorso a figure interne via via gravate di nuovi compiti.

Secondo i resistenti, peraltro, la situazione fin qui descritta non avrebbe rilevanza ai fini delle valutazioni del Tribunale ex art.2409 cc, trattandosi, in sostanza, del risultato di scelte gestorie come tali non censurabili e non integranti di per sé alcuna "irregolarità" commessa dagli amministratori in violazione dei loro doveri, tanto più in presenza di un andamento comunque positivo della società, in termini di produzione di utili e nonché di altri indici di bilancio quali il MOL.

Tale argomento di difensivo non pare condivisibile, ad avviso del Tribunale, posto che,

- o pur dovendosi seguire il generale principio dalla insindacabilità nel merito delle scelte gestorie in quanto tali,

le stesse devono comunque essere ricondotte all'altrettanto generale dovere di svolgimento dei compiti gestori "con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico" prescritta dall'art.2392 cc, diligenza che,

- o oltre a richiedere, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'adozione di "cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta" gestoria di un dato tipo (cfr. da ultimo Cass. n.3409/2013) al fine di saggiarne il grado di rischio,

è da ritenersi debba ricomprendere anche la ponderazione della incidenza di ogni scelta dell'organo amministrativo rispetto alla complessiva situazione dell'impresa, così da evitarsi condotte che, nel loro insieme, portino alla dispersione dei valori aziendali e risultino prive di ragionevolezza strategica quanto al coordinamento dei fattori produttivi, determinando, in sostanza, un declino dell'intero ente.

Ponderazione che, in definitiva, pare al Tribunale essere mancata nel caso di specie, nel quale i molteplici elementi acquisiti agli atti -pur se effettivamente non dirimenti ove considerati singolarmente- depongono univocamente nel loro insieme a fondare una valutazione di **complessiva negligente irragionevolezza dell'organo gestorio nelle relazioni con il c.d. capitale umano dell'azienda**, alla cui progressiva e rilevante diminuzione -di per sé non riconducibile ad alcuno specifico piano industriale- si è fatto fronte (non con il ricorso ad assunzioni sostitutive e adeguate quanto a competenze ma) attraverso continui "spostamenti" da una posizione all'altra, con risultati a loro volta produttivi di un circolo vizioso in termini di inefficienza dei vari settori e di complessivo malessere nelle relazioni interne.

Né, d'altra parte, tale condotta dell'organo gestorio -si è detto posta in essere in violazione del generale dovere di diligenza anche organizzativa- può dirsi di per sé irrilevante, come pretendono invece i resistenti, quanto agli interessi della spa, il cui andamento in utile sottolineato dai resistenti non pare idoneo ad elidere il rilevante dato,

<sup>4</sup> Reato così configurato dal PM di Lecco nella informazione di garanzia: "reato di cui agli artt. 110, 572 cp perché, in concorso con GILARDONI MARIA CRISTINA e REDAELLI ROBERTO, maltrattavano i dipendenti della GILARDONI SPA, minacciandoli, insultandoli e denigrandoli con locuzioni ingiuriose..., sottoponendoli a reiterate vessazioni ed aggressioni fisiche e psichiche, trascurando di sottoporli alle visite mediche previste in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, attivando nei confronti di alcuni di loro procedimenti disciplinari con irrogazione di gravi sanzioni e conseguente licenziamento (in alcuni casi inducendo il lavoratore stesso a dare le dimissioni per evitare il licenziamento disciplinare). In Mandello del Lario, dal febbraio 2012."



Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

- o di per sé indice di rilevante pregiudizio per l'ente,

relativo al **declino dell'impresa sul mercato specifico**, in particolare denotato dall'esame del valore della produzione,

- o valore il cui andamento presenta, secondo gli ultimi quattro bilanci, una costante riduzione, essendo passato da euro 44.608.839 al 31.12.2012 ad euro 29.020.805 al 31.12.2014 e ad euro 25.772.951 al 31.12.2015 (cfr. in particolare docc. 45 e 47 prodotti dai resistenti membri del Cda originari con la nota 1.7.2016), con una significativa diminuzione pari a circa il 40% dal 2012 al 2015, diminuzione tanto più rilevante in un periodo quale quello in esame, connotato, secondo nozioni di comune esperienza, da un aumento della richiesta di apparati di sicurezza destinati ad edifici (pubblici e non) in dipendenza dell'intensificarsi di episodi di terrorismo.

Ciò posto quanto alla complessiva "anormalità" della situazione gestoria dell'impresa al momento del deposito del ricorso e nella primavera successiva, reputa poi il Tribunale che **le misure adottate presso la spa a partire dallo scorso giugno non siano risultate idonee ad eliminare la irragionevolezza gestoria** di cui si è detto.

Al riguardo va infatti considerato:

- nonostante l'inserimento di altri due membri del Cda l'uno dei quali, l'ing. CASTELLI, risulta dotato di specifiche competenze manageriali dato il suo *curriculum*, l'organo gestorio è ancor oggi "dominato" dalla figura della Presidente (e socia di maggioranza tramite la GILMA SPA) MARIA CRISTINA GILARDONI, dotata dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché della diretta responsabilità del settore legale,
  - o alla quale paiono riconducibili in massima parte -come denunciato dal ricorrente, illustrato anche dal TACCANI e ricavabile dal complessivo materiale acquisito- le modalità organizzative dell'ente fin qui ritenute complessivamente negligenti,
  - o e alla cui figura di *domina* dell'azienda sociale -pur corrispondente ad un ruolo essenziale nello sviluppo dell'impresa negli anni passati- sembra oggi estranea ogni strategia non solo di c.d. passaggio generazionale nella gestione della spa ma anche di organizzazione non accentratrice dell'impresa sociale, nella convinzione -certo sorretta dai pregressi flori di risultati ma non più corrispondente alla odierna situazione dell'ente- di essere l'unica possibile interprete delle esigenze dell'azienda e, come tale, legittimata a ogni tipo di comportamento nei confronti dei dipendenti,
  - o rispetto alle relazioni con i quali gli altri componenti del Cda risultano tuttora deputati a ruoli più di rappresentanza che di sostanza (cfr. quanto dichiarato all'ultima udienza dal CASTELLI in merito ai colloqui "*istituzionali*" intrapresi), la GILARDONI mantenendo il controllo sull'organigramma aziendale, come denotato dalla riferibilità alla medesima della relazione e dell'analisi da ultimo depositata dalla difesa dei membri del Cda (cfr. sub docc. 51 a 53 allegati alla nota di deposito del 20.9.2016);
- da tale relazione emerge poi come la ricerca di personale qualificato per coprire le carenze di figure responsabili nei vari settori (carenze si ricordi denunciate a più riprese dal ricorrente e da tempo oggetto delle preoccupazioni dei sindacati così come del Sindaco di Mandello):
  - o sia stata in sostanza attuata solo a partire dal periodo successivo all'udienza dell'8.7.2016 in conseguenza di quanto disposto dal Tribunale a tale udienza
  - o e abbia portato a risultati che, come evidenziato dal ricorrente senza smentita avversaria all'udienza del 29.9.2016, appaiono tuttora precari -data la tipologia di contratti stipulati a tempo determinato, con periodo di prova e possibilità di recesso *ad nutum*- e

pagina 12 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 75626



Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

comunque in ogni caso denotanti nel loro insieme il mancato completamento dell'organico (cfr. ad esempio quanto illustrato al punto 2 e al punto 4 della Relazione sulle tormentate vicende delle figure cruciali del coordinatore del servizio di assistenza tecnica SAT nonché del responsabile dell'ufficio commerciale);

- sempre nel senso di una situazione di disagio organizzativo complessivamente non mutata depongono poi le notizie di stampa da ultimo prodotte dal ricorrente - e confermate in udienza dalle dichiarazioni del CASTELLI- in ordine al recente rinvio *sine die* di un incontro fissato per il 6 settembre tra l'azienda e i sindacati, incontro programmato per la comunicazione di dati richiesti dalle rappresentanze sindacali e attinenti -è da presumere- alla situazione dell'organigramma aziendale, condotta questa che risulta del tutto omogenea alle pregresse chiusure dell'azienda rispetto a richieste di interlocuzione avanzate da vari soggetti pubblici interessati alle vicende dell'impresa per la sua rilevanza nel tessuto economico della provincia (cfr., ad esempio, missiva 29.3.2016 del Prefetto di Lecco nonché la risposta 30.3.2016 della Presidente del Cda recante valutazione di superfluità dell'incontro cui era stata invitata presso la Prefettura, nonché il verbale dell'incontro poi svoltosi il 5.4.2016, docc. 2 a 4 prodotti dal ricorrente con la nota del 3.5.2016).

Per quanto fin qui detto reputa dunque il Tribunale, conclusivamente, la ricorrenza dei presupposti ex art.2409 cc per l'adozione -senza necessità di procedere ad ispezione- del **provvedimento di revoca dell'organo amministrativo della SPA GILARDONI e di nomina di amministratore giudiziario**, misure che appaiono le uniche in grado di portare al superamento della situazione di rilevante e pregiudizievole disagio organizzativo dell'impresa sociale dovuta alla complessiva condotta negligente dell'organo amministrativo nella sua composizione originaria, condotta alla quale i due componenti del Cda inseriti nel giugno 2016 non paiono essere stati in grado di ovviare, data anche la loro posizione comunque non maggioritaria nell'organo.

La pronuncia di cui sopra assume poi **valenza assorbente** rispetto all'**esame degli ulteriori episodi di irregolarità denunciati dal ricorrente** -alcuni dei quali risultano comunque superati dalle misure *medio tempore* adottate dalla spa mentre altri appaiono non dirimenti ai fini della valutazione ex art.2409 cc- **ad eccezione che per quanto riguarda la denunciata carenza nella contabilità sociale di posta a copertura del rischio inerente all'esito della controversia con l'INPS**, conclusasi in primo grado con la sentenza del Tribunale di Lecco 3.2.2014 (appellata dalla società) recante condanna della spa al pagamento dell'importo di euro 907.303,00, carenza poi ovviata nel bilancio al 31.12.2015 con l'introduzione di apposito fondo rischi per euro 500.000,00 (cfr. doc.45 depositato con la nota 1.7.2016 dei resistenti membri del Cda), fondo rischi la cui adeguatezza andrà verificata dall'amministratore giudiziario.

Nessun provvedimento di revoca pare invece al Tribunale da adottarsi quanto ai **componenti del Collegio sindacale**,

- la cui posizione non pare aver avuto incidenza dirimente quanto alle anomalie organizzative come sopra ritenute,
- e i quali hanno specificatamente segnalato nella relazione ex art.2408 cc la necessità per l'organo amministrativo "*di esaminare e valutare l'opportunità di effettuare uno specifico stanziamento*" quanto al contenzioso con l'INPS.

Quanto alla nomina dell'**amministratore giudiziario**, reputa poi il Tribunale che la persona più adatta a ricoprire tale incarico vada individuata,

- data la specifica tipologia della negligenza gestoria qui in discussione e date le esigenze di assicurare continuità alla specifica produzione dell'azienda in settore particolarmente sensibile,

pagina 13 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76626



Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

non in un professionista esterno il cui inserimento nell'impresa sconterebbe la necessità di un ambientamento non breve, ma in un soggetto già dotato di specifiche competenze nel settore e di una approfondita conoscenza dall'interno della situazione aziendale, caratteristiche queste ad avviso del Tribunale in particolare riscontrabili -allo stato degli atti e secondo risultanze del procedimento non smentite da alcuno- in capo a **MARCO TACCANI GILARDONI**, in quanto soggetto:

- già membro del Cda dotato di delega e già ricoprente presso l'azienda anche la posizione di *Managing Director*,
- dissociatosi con le sue dimissioni dall'operato del Cda qui ritenuto negligente,
- non raggiunto da alcuna informazione di garanzia nel procedimento penale pendente a Lecco,
- e dichiaratosi nel corso del presente procedimento disponibile *"a mettere nuovamente a disposizione della società le proprie competenze professionali al fine di individuare le migliori soluzioni per superare ogni conflitto in essere che pregiudichi l'interesse sociale."*

**MARCO TACCANI GILARDONI** va quindi nominato **amministratore giudiziario della GILARDONI SPA per il periodo di otto mesi** con il compito di provvedere all'ordinaria gestione della società e agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, questi ultimi previa autorizzazione del Tribunale ex art.92 disp. att. cc, e in particolare con il compito di:

- adottare ogni misura utile:
  - a completare e stabilizzare l'organigramma dei dipendenti della SPA in modo da renderlo adeguato alle esigenze produttive e commerciali dell'impresa nel mercato specifico;
  - a normalizzare le relazioni con i dipendenti;
- redigere il progetto del bilancio di esercizio al 31.12.2016 e i documenti inerenti, verificando in particolare la congruità dell'accantonamento già previsto nel bilancio al 31.12.2015 quanto al rischio relativo all'esito del contenzioso con l'INPS;
- convocare l'assemblea dei soci della SPA per l'approvazione del bilancio e per la nomina di nuovi amministratori al termine del suo mandato.

Data la gravità della situazione gestoria come sopra illustrata e la sua persistenza anche all'esito di un procedimento articolatosi in vari passaggi che avrebbero potuto condurre -ma non hanno condotto ad avviso del Tribunale- al superamento *medio tempore* delle criticità, reputa infine il Tribunale che ricorrano nel caso di specie ragioni di urgenza per disporre l'**immediata efficacia ex art.741 epe del presente provvedimento.**

**Le spese del presente procedimento:**

- possono essere interamente compensate quanto al rapporto tra il ricorrente e i membri del collegio sindacale, nei cui confronti l'ASCANI ha svolto nel ricorso conclusioni rimesse alla valutazione del Tribunale;
- possono essere compensate quanto al rapporto tra il ricorrente e **MARCO TACCANI GILARDONI**, le cui dimissioni dalla carica amministrativa il ricorrente ha affermato senza smentita essere state iscritte nel Registro delle imprese dopo il deposito del ricorso, non avendo poi il ricorrente coltivato alcuna richiesta nei confronti del cessato amministratore, come risulta dal verbale di udienza del 6.5.2016;
- vanno addossate, in solido tra di loro, ai membri del Cda revocati quanto al rapporto tra costoro ed il ricorrente, con liquidazione di tali spese come in dispositivo, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività difensiva svolta.

pagina 14 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76626



Accoglimento n. cronol. 2825/2016 del 11/10/2016  
RG n. 1797/2016

P.Q.M.

visti l'art.2409 cc e l'art.741 cpc, secondo comma;

1. dispone la revoca dall'incarico degli attuali componenti del Consiglio di amministrazione della SPA GILARDONI, MARIA CRISTINA GILARDONI, SALVATORE CAPODIFERRO, VELIA SCOLA, ROBERTO CASTELLI e ROBERTO MULARGIA;
2. nomina amministratore giudiziario della SPA GILARDONI MARCO TACCANI GILARDONI, (C.F. TCCMRC62P02E507Y), per il periodo di otto mesi e con i poteri e i compiti sopra indicati in motivazione;
3. dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace quanto ai dispositivi che precedono;
4. compensa interamente le spese del presente procedimento quanto al rapporto tra il ricorrente e i membri del collegio sindacale FRANCESCO MOSSA, ANDREA VENTURINI e PAOLO ORIGGI;
5. compensa interamente le spese del presente procedimento quanto al rapporto tra il ricorrente e MARCO TACCANI GILARDONI;
6. condanna i membri del Cda revocati, MARIA CRISTINA GILARDONI, SALVATORE CAPODIFERRO, VELIA SCOLA, ROBERTO CASTELLI e ROBERTO MULARGIA, in solido tra di loro, alla rifusione in favore del ricorrente ANDREA ASCANI ORSINI delle spese del presente procedimento, spese che liquida in euro 223,00 per esborsi documentati ed euro 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa sul secondo importo.

Milano, 29.9.2016.

Il Presidente est.

*Elena Riva Crugnola*

*Si comunichi*

- *alle parti;*
- *al P.M. di Lecco dr. SILVIA ZANNINI, all'indirizzo email [silvia.zannini@giustizia.it](mailto:silvia.zannini@giustizia.it), come da richiesta della stessa del 15.9.2016 in riferimento alle indagini in corso da parte del suo Ufficio.*

pagina 15 di 15

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626

